



COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

Rovereto

REGISTRO DELIBERAZIONI N. **54**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

OGGETTO: Intervento 19 del vigente Documento di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Assunzione atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi di realizzazione dei lavori socialmente utili - anno 2020.

Il giorno 5 marzo 2020, convocato per le ore 8.30 e con inizio a deliberare alle ore 10.00, nella Sala del Comitato Esecutivo in Rovereto – via Tommaseo n. 5, si è riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

così composto:

		ASSENTI	RELATORE
PRESIDENTE	Stefano Bisoffi	X	<input type="checkbox"/>
VICE PRESIDENTE	Enrica Zandonai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSESSORE	Roberto Bettinazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSESSORE	Mauro Mazzucchi	<input type="checkbox"/>	X
ASSESSORE	Alberto Pinter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Generale dott. Alessandro Morandi.

Il Presidente della seduta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: Intervento 19 del vigente Documento di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Assunzione atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi di realizzazione dei lavori socialmente utili - anno 2020.

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la possibilità di attuare anche per il 2020 progetti di intervento nell'ambito dei Lavori Socialmente Utili previsti dal Documento di Politica del Lavoro 2015/2018 e ss.mm. della Provincia Autonoma di Trento, che ha l'obiettivo principale di migliorare le condizioni di alcune persone in situazione di difficoltà occupazionale o di svantaggio;

evidenziato come la Comunità della Vallagarina entro i termini assegnati presenta domanda all'Agenzia del Lavoro per l'attivazione dei seguenti Progetti in lavori socialmente utili:

- Progetto prosecuzione riordino archivi della Comunità
- Miglioramento e manutenzione ambientale Valli del Leno (Terragnolo, Trambileno, Vallarsa);
- Miglioramento e manutenzione ambientale Centro (Brentonico, Isera, Mori, Ronzo Chienis);
- Miglioramento e manutenzione ambientale Sud (Ala, Avio);
- Miglioramento e manutenzione ambientale Nord (Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina e Volano);

ritenuto necessario in attesa di avere la risposta dell'Agenzia del lavoro in merito ai finanziamenti concessi, assumere un apposito atto di indirizzo contenente le modalità di affidamento del servizio, che si reputa opportuno affidare ad una Cooperativa Sociale di tipo B, che abbia nelle sue finalità l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio sociale;

dato atto che la Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 2095/2014 ha assunto le linee guida per l'affidamento alle Cooperative sociali di tipo B dei contratti pubblici di beni e servizi in relazione alle previsioni dell'art. 21 della L.P. 20.7.1990 n. 23;

dato atto che la legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) ha emendato - con il comma 610 dell'articolo unico – l'art. 5 comma 1 della L. 381/1991 introducendo la prescrizione che le convenzioni di affidamento alle Cooperative di tipo B della fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione siano stipulate “previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;

evidenziato come la raccomandazione contenuta nella citata deliberazione della Giunta Provinciale è divenuta nel frattempo regola cogente che stabilisce, per gli affidamenti sottosoglia a norma dell'art. 5 della L. 381/1991, l'esecuzione di un confronto concorrenziale eseguito con procedure idonee a conseguire i suddetti principi;

vista al riguardo anche la circolare di data 18 marzo 2015 del Consorzio dei Comuni Trentini secondo la quale per importi inferiori alla soglia europea e superiori alla soglia per cui è consentito l'affidamento diretto in base alle previsioni dell'art. 21 punto 4 della L.P. 23/1990 e s.m., occorre procedere al confronto concorrenziale tra almeno tre soggetti idonei aggiudicando secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

ritenuto di procedere ad un confronto concorrenziale per ciascuno dei cinque progetti presentati;

dato atto che il confronto concorrenziale è preceduto da un avviso di manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare e questo in conformità con la propria precedente deliberazione n. 246 dd. 9.8.2018 concernente l'applicazione del principio di rotazione negli affidi di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

ritenuto altresì, secondo le previsioni della propria deliberazione n° 246 del 9.8.2018, di stabilire che fra i requisiti di partecipazione sia richiesta, a pena di esclusione la resa di una dichiarazione di avere una sede operativa entro il raggio di cinquanta chilometri in linea d'aria dai confini amministrativi del Comune di Rovereto, ovvero di impegnarsi ad averla ad inizio lavori nel caso di affidamento;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;

ritenuto necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso;

vista la L.P. 16.6.2006 n. 3 e s.m.;

visto lo Statuto della Comunità della Vallagarina;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di assumere il presente atto di indirizzo volto ad incaricare il Responsabile del Servizio competente a svolgere un confronto concorrenziale fra almeno tre Cooperative Sociali Tipo B con finalità di inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in situazione di svantaggio, ai sensi dell'articolo 21 punto 5 della L.P. 20.7.1990, n° 23 e s.m. per l'affidamento dell'incarico di attuazione dei progetti seguenti nell'ambito dei lavori socialmente utili:

- Progetto prosecuzione riordino archivi della Comunità
- Miglioramento e manutenzione ambientale Valli del Leno (Terragnolo, Trambileno, Vallarsa);
- Miglioramento e manutenzione ambientale Centro (Brentonico, Isera, Mori, Ronzo Chienis);
- Miglioramento e manutenzione ambientale Sud (Ala, Avio);
- Miglioramento e manutenzione ambientale Nord (Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina e Volano);

con aggiudicazione mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e punteggi apparenti nell'unito testo (Allegato 1), che della presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare altresì gli allegati due schemi di convenzione (Allegato 2 – Allegato 3), che della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare ai fini della scelta delle Cooperative da invitare un avviso di manifestazione di interesse (Allegato 4) in conformità con la propria deliberazione n. 246 dd. 9.8.2018, stabilendo in 10 il numero di manifestazione di interesse che potranno essere accolte e disponendo che fra le dichiarazioni da richiedere in sede di gara sia inserita, a pena di esclusione, quella di avere una sede operativa entro il raggio di cinquanta chilometri in linea d'aria dai confini amministrativi del Comune di Rovereto, ovvero di impegnarsi ad averla ad inizio lavori;

4. di rinviare l'imputazione della spesa alla determinazione di affidamento degli incarichi;

6. di dare atto che avverso la deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 – comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, è ammessa opposizione, da presentare al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione;

7. di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

* * *

SE/tp

U:\SEGR\comitato esecutivo 2020\03marzo2020\05 marzo\Mazzucchi\54 - Atto indirizzo int 19-2020.doc

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA VICE PRESIDENTE
f.to Enrica Zandonai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Alessandro Morandi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per estratto all'Albo della Comunità sul sito www.comunitadellavallagarina.tn.it dal giorno 10.03.2020 per restarvi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Alessandro Morandi

**CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19) PER IL RECUPERO ED
ABELLIMENTO URBANO E RURALE E RIORDINO ARCHIVI.**

MODALITA' DI SELEZIONE:

I servizi oggetto della presente procedura di gara saranno aggiudicati a favore della migliore offerta valida, **secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. In conformità con quanto prevede l'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. e l'art. 13 del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg , il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti nella valutazione sarà coadiuvato da due funzionari addetti agli specifici progetti di inserimento lavorativo, e stilerà una graduatoria delle offerte presentate, visionando la documentazione fornita, tenendo conto dei diversi elementi di valutazione quali:

- **il merito tecnico, con riferimento agli elementi di valutazione;**
- **il prezzo, calcolato secondo la formula specificata nel seguito.**

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il servizio verrà aggiudicato alla Cooperativa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, che, in conformità con quanto disposto dall'art. 17 c. 1 della L.P. 2/2016, verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

offerta tecnica:	punteggio massimo 85 punti
offerta economica:	punteggio massimo 15 punti

L'attribuzione del punteggio sarà ottenuta dalla somma dei singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascuna singola caratteristica.

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà attribuito sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e quello dell'offerta economica.

Il punteggio minimo derivante dalla somma di tutti i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica non potrà essere comunque inferiore a 51 punti, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale.

Attribuzione del punteggio tecnico

Schema per l'assegnazione del punteggio tecnico

All'offerta tecnica verrà attribuito il punteggio valutando i seguenti elementi:

N.	Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile
A	MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO Modello organizzativo della Cooperativa, Inteso come complesso di tecnici che fanno parte integrante dell'impresa o abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza, e del relativo assetto organizzativo, con l'indicazione delle funzioni (comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008) e delle persone che vi si dedicano stabilmente)	35
B	QUALITÀ DEL SERVIZIO	50
	TOTALE	85

L'elemento B di valutazione è a sua volta suddiviso in sub-elementi e valutato sulla base dei seguenti criteri:

	Elementi di valutazione	Peso ponderale (Punteggio massimo attribuibile)
B	QUALITÀ DEL SERVIZIO	50 di cui:
B.1	RAPPORTO DEL CONCORRENTE CON IL TERRITORIO DELLA VALLAGARINA: inteso come esperienze analoghe acquisite negli ultimi cinque anni (2015-2019) verranno dati, per i servizi affidati negli anni precedenti alla presente procedura di gara, per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) i punteggi come di seguito indicati: i. n. 3 punti per servizi affidati da ciascuna Amministrazione Comunale; ii. n. 1 punto per servizi affidati a Enti differenti al precedente punto i. Il punteggio complessivo non potrà in ogni caso superare la soglia dei 30 punti.	30
B.2	PROGRAMMA DI GESTIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ruolo, modalità, tempi, azioni e sinergie per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.	20
	TOTALE	50

Metodologia per l'attribuzione del punteggio tecnico

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi e la formazione della graduatoria avverrà tramite il **metodo aggregativo compensatore** così matematicamente definito:

$$Pi = \sum_n [Wi * Va_i]$$

dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Va_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

I punti sono attribuiti sulla base della seguente tabella:

GIUDIZIO	VOTO
Assolutamente non sviluppato	0
Sviluppato in maniera gravemente inadeguata	>0<=0,1
Sviluppato in maniera non adeguata	>0,1<=0,2
Carente	>0,2<=0,3
Incompleto	>0,3<=0,4
Sviluppato in maniera appena sufficiente	>0,4<=0,5
Sufficientemente sviluppato	>0,5<=0,6
Adeguato	>0,6<=0,7
Completo ed esauriente	>0,7<=0,8
Ottimale con valore aggiunto	>0,8<=0,9
Eccellente con importanti elementi di novità	>0,9<=1

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la procedura di seguito riportata.

Per gli elementi **di valutazione suddivisi in sub-elementi**:

1. Ogni commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.
2. Verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento di valutazione in esame.
3. Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.
4. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono.
5. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Per gli **elementi di valutazione privi di sub-elementi**:

1. Ogni commissario attribuirà un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.
2. Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame.
3. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Il calcolo del **punteggio complessivo** dell'offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Si precisa che, solo per il risultato finale, di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

I punteggi ottenuti verranno poi riparametrizzati "in centesimi" al fine di inserirli a Sistema Mercurio per la formazione della successiva graduatoria.

Modalità di attribuzione del punteggio economico

Il prezzo offerto si intende fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

L'offerta dovrà avere una validità temporale di almeno 90 giorni.

Il punteggio verrà attribuito mediante l'applicazione della formula quadratica prevista Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg:

$$Vi = (Ri/Rmax)^a$$

dove:

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara

^a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo individuato dalla Amministrazione appaltante:

- 0,3 quando il peso dell'elemento prezzo è inferiore o pari a 20/100

Il punteggio sarà quindi calcolato moltiplicando il coefficiente per la ponderazione attribuita al fattore prezzo:

$$POEi = Vi * N$$

dove:

POEi = punteggio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo

Commento [p1]: Modificare inserire il metodo e la modalità di assegnazione del punteggio tecnico che si intende utilizzare.

Qui proposto il metodo aggregativo compensatore.

NB ATTENZIONE: la seconda ed eventuale terza riparametrazione non sono obbligatorie ma discrezionalmente applicabili da parte della SA

Commento [p2]: Ok?

V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

N = è il fattore ponderante attribuito all'elemento prezzo

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

I punteggi ottenuti verranno poi riparametrizzati "in centesimi" al fine di inserirli a Sistema Mercurio per il calcolo della successiva graduatoria.

C:\Users\elisabetta.sartori\Desktop\int 19 delibera\all1.doc

Commento [p3]: Terzo metodo di calcolo del punteggio per l'offerta economica. Alternativo agli altri due

Comunità della Vallagarina -Rovereto

Provincia Autonoma di Trento

Rep. n. _____ /Atti privati dd. _____ – Rep. PITre n. _____

C O N V E N Z I O N E

per l'affidamento del servizio di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) per il riordino degli archivi della Comunità della Vallagarina - Codice CIG: _____

Tra:

- **Danilo Gerola**, nato a Rovereto 12.4.1958, domiciliato per l'incarico in Rovereto - Via N. Tommaseo n. 5, presso la sede della Comunità della Vallagarina, codice fiscale 94037350223, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti;
- _____, nato a _____
Legale Rappresentante della _____, residente per la carica presso la sede legale della _____, codice fiscale e P.I. _____, (di seguito anche "Aggiudicataria" e/o "Cooperativa");

PREMESSO CHE

- Il Comitato Esecutivo con deliberazione n. _____ del _____ ha assunto l'atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi nel 2020 - Intervento 19 del Documento di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
- espletate le formalità di gara, con la determinazione n. _____ dd. _____ è stato affidato l'incarico di realizzazione del progetto - CIG _____ alla _____, al prezzo espressamente indicato all'ART. 4 "CORRISPETTIVI-PAGAMENTI" della

presente convenzione.

Ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - “OGGETTO DELL'APPALTO”

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti affida alla Cooperativa _____ come sopra rappresentata, l'incarico per l'intervento di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) per la prosecuzione delle attività di riordino degli archivi presenti presso la sede della Comunità della Vallagarina a Rovereto, così come sommariamente descritti nella relazione accompagnatoria presentata all'Agenzia del Lavoro.

ART. 2 – “DURATA”

La Cooperativa si impegna a realizzare i lavori entro il termine di 6 mesi dalla data di consegna dei lavori.

ART. 3 - “ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI”

La Cooperativa in qualità di ditta appaltatrice dovrà eseguire i lavori con precisione ed accuratezza secondo le direttive impartite dall'Amministrazione della Comunità e redigere a fine lavori una relazione contenente la descrizione delle operazioni eseguite con espresso riferimento alla situazione precedente.

La relazione di cui al precedente comma 1, sarà controfirmata dal Presidente della Comunità per la formale attestazione di regolarità nell'esecuzione dei lavori.

Resta inteso tra le parti che la Comunità potrà effettuare periodici controlli al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Cooperativa vengano svolte secondo quanto espressamente indicato nel Capitolato Tecnico nonché nella presente convenzione.

La Cooperativa si impegna a fornire alla Comunità, su richiesta di quest'ultima, informazioni circa l'andamento dei lavori.

La Cooperativa si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con le operazioni oggetto della presente convenzione.

Qualora la Cooperativa, nel corso dell'esecuzione della convenzione, senza alcun giustificato motivo ed altresì senza preventivamente avere ottenuto formale assenso alla sospensione ovvero interruzione temporanea dei lavori non ottemperasse nei tempi e modi come sopra indicati, la Comunità della Vallagarina provvederà ad applicare una sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento//00), esclusa IVA, per ogni giorno naturale, successivo e continuativo di ritardo.

L'ammontare delle sanzioni di cui al precedente comma 1 verrà trattenuto direttamente in sede di liquidazione delle spettanze dovute alla Cooperativa.

Resta inteso che dopo trenta giorni naturali e consecutivi di inadempimento, la Comunità della Vallagarina può recedere della convenzione ai sensi del successivo ART.8 "INADEMPIMENTO DELLA COOPERATIVA".

ART. 4 - "CORRISPETTIVI - PAGAMENTI"

La comunità per la completa esecuzione dei lavori indicati al precedente ART. 1 "OGGETTO" e come meglio specificati nel Capitolato Tecnico, corrisponderà alla Cooperativa, la somma complessiva di Euro _____
(_____) comprensiva dell'I.V.A..

Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 sarà liquidato come di seguito specificato:

- 25% del corrispettivo globale, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
- 25% del corrispettivo globale, a 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- 25% del corrispettivo globale, a 60 giorni dalla ultimazione degli interventi programmati.
- 25% dell'importo globale a presentazione della relazione finale, prevista dal precedente ART.3 "ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI", nonché alla rendicontazione comprovante gli oneri finanziari relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto.

Resta inteso che il corrispettivo da pagarsi alla Cooperativa sarà proporzionato al costo del lavoro effettivamente sostenuto.

La Cooperativa dovrà provvedere alla rendicontazione della spesa per manodopera secondo quanto stabilito dall'Agenzia del Lavoro.

Così come introdotto dalla Finanziaria 2008 in considerazione della natura e l'oggetto della prestazione, la Cooperativa invierà regolare fattura alla Comunità che con Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 è resa obbligatoria in formato elettronico a partire dal 31 marzo 2015.

ART. 5 - "OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA"

Per l'espletamento del lavoro oggetto della presente convenzione, la Cooperativa si impegna ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91.

Per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione è prevista l'assunzione per sei mesi di lavoratori a tempo parziale, la cui scelta è stata precedentemente effettuata dalla Comunità della Vallagarina, tra gli iscritti alla apposita lista approvata dalla l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che verranno coinvolti n. _____ lavoratori a tempo parziale della tipologia A, n. _____ lavoratori a tempo parziale della tipologia B e _____ lavoratori a tempo parziale della tipologia C.

La Cooperativa si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'Accordo stipulato tra le centrali Cooperative e le segherie C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. fra la Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

La Cooperativa si impegna ad applicare per tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciali;

La Cooperativa si obbliga assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dalla stessa utilizzato, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità contrattuale, in quanto applicabili.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di quanto sopra specificato ricadrà pertanto sulla Cooperativa restandone sollevata la Comunità della Vallagarina, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico della ditta, che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Comunità della Vallagarina.

ART. 6 - "RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA"

La Cooperativa deve usare nella conduzione dei servizi, la diligenza del buon padre di famiglia.

La Cooperativa ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Comunità della Vallagarina tutte quelle circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Cooperativa è tenuta ad adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme di prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose. La Cooperativa si impegna pertanto ad adempiere con la

migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, tutte le obbligazioni nascenti dalla presene convenzione.

La Cooperativa è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che la Comunità della Vallagarina si trovi a subire direttamente, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione.

La Cooperativa è altresì responsabile per danni subiti da cose di sua proprietà o infortuni di persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze e si impegna a tenerne indenne la Comunità della Vallagarina, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.

Detta responsabilità della Cooperativa non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità della Cooperativa è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, salvo che, rimossi tali impedimenti, la Cooperativa medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.

ART. 7- “AGENZIA DEL LAVORO”

La Comunità e la Cooperativa si impegnano a richiedere e a favorire l'intervento dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento allo scopo di :

- a) garantire una consulenza sui problemi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro e/o addestramento;

- b) prevedere opportuni agganci all'iniziativa in questione con il mercato del lavoro al fine di indirizzare nel collocamento presso il settore privato e/o pubblico i soggetti che operano nell'ambito dell'intervento oggetto dalla presente convenzione.

ART. 8- “INADEMPIMENTO DELLA COOPERATIVA”

La Comunità della Vallagarina è in diritto di rescindere la convenzione quando la Cooperativa si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali.

Nei casi di cui al precedente comma 1 la Cooperativa sarà passibile del danno che provenesse all'Amministrazione dalla stipulazione di una nuova convenzione e per effetto dell'esecuzione d'ufficio.

Verificandosi deficienze o irregolarità nell'Adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Cooperativa, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini di servizio ricevuti, la Comunità della Vallagarina avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto della presente convenzione addebitandone alla Cooperativa gli oneri mediante decurtazione del corrispettivo allo stesso dovuto o applicazione dell'ammenda di cui al successivo comma, nonché delle sanzioni di cui al precedente ART. 3 - “ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI”.

In caso di inadempienze dalle quali la Comunità della Vallagarina possa desumere la sopravvenuta inidoneità della Cooperativa a far fronte agli impegni assunti con la convenzione, la Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti dalla Direzione del Servizio, sarà possibile di sanzione pecunaria da un minimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) ad un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00).

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

ART. 9 - "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Le parti sono pienamente edotte delle previsioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della medesima legge, e si impegnano reciprocamente ad osservarli. Le parti convengono altresì che la convenzione s'intenderà risolto di diritto qualora le transazioni ad esso correlate venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane s.p.a.

Art. 10 – "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

In relazione al servizio affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest'ultimi, anche per il tramite dei propri responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del regolamento medesimo, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali giudiziari/sensibili/sensibilissimi, relativi ai servizi offerti alla Comunità della Vallagarina e agli utenti della stessa o altri aventi diritto a causa della convenzione. Il trattamento di tali dati da parte dell'affidatario può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula della convenzione, l'affidatario, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella convenzione, nei limiti e per la durata della stessa. Tale nomina di responsabile esterno è valida per tutta la durata della convenzione e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico.

Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, la convenzione stessa.

ART. 11 - “COLLEGIO ARBITRALE”

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della convenzione o all'esecuzione del servizio in appalto, anche successivamente alla sua scadenza, la relativa controversia giudiziaria sarà demandata ad un collegio composto da tre arbitri, uno designato dalla Comunità, uno dalla Cooperativa ed un terzo nominato dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

La parte che richiede l'arbitrato dovrà designare il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque non oltre il decimo giorno dalla data della notifica dell'atto stesso.

Nel successivo termine di 10 giorni dalla nomina del primo arbitro dovrà avere luogo la designazione dell'arbitro della controparte. Trascorso infruttuosamente tale termine, su richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina dell'arbitro della parte negligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà con lode non impugnabile, nel termine di 45 giorni dalla data della sua costituzione, che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del terzo arbitro.

Il pagamento delle spese dell'arbitrato rimarrà a carico della parte soccombente.

Agli effetti di quanto inerente e conseguente alla procedura sopra prevista si precisa che, tanto l'atto di accesso arbitrale quanto ogni altro ad esso consequenziale, saranno notificati, per quanto concerne la Cooperativa, direttamente alla sede legale della Cooperativa stessa.

ART. 12 - "CODICE DI COMPORTAMENTO"

La Cooperativa, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidataria dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - "SPESE"

Tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione (Registro, imposte, valori bollati, rogito, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Cooperativa

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa.*

Ai fini della datazione, fa fede quella acquisita al protocollo informatico dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI - DANILO GEROLA

LA COOPERATIVA

C:\Users\elisabetta.sartori\Desktop\int 19 delibera\all2.doc

Esente da bollo ai sensi
dell'art. 20 Tab. B
D.P.R. 26/10/1972
n. 642

Comunità della Vallagarina - Rovereto

Provincia Autonoma di Trento

Rep. n. _____/Atti privati dd. _____ – Rep. PI Tre n. _____

C O N V E N Z I O N E

per l'affidamento del servizio di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) per il recupero ed abbellimento urbano e rurale dei Comuni di (Codice CIG).

Tra

- **Danilo Gerola**, nato a Rovereto 12.4.1958, domiciliato per l'incarico in Rovereto - Via N. Tommaseo n. 5, presso la sede della Comunità della Vallagarina, codice fiscale 94037350223, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti, in possesso di firma digitale;
- nato a , residente in , il quale interviene e stipula in rappresentanza della con sede in , nella sua qualità di della stessa (C.F.)

PREMESSO CHE

- Il Comitato Esecutivo con deliberazione n. del ha assunto l'atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi nel 2019 - Intervento 19 del Documento di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
- espletate le formalità di gara, con la determinazione n. dd. è stato affidato l'incarico di realizzazione del progetto - CIG alla , al prezzo espressamente indicato all'ART. 4 "CORRISPETTIVI-PAGAMENTI" della presente convenzione;
- sono stati verificati i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

attraverso il sistema AVCPass.

Ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - “OGGETTO DELL'APPALTO”

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti affida alla come sopra rappresentata, l'incarico per l'intervento di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) per il recupero ed abbellimento urbano e rurale per ripristinare e migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche, coinvolgendo i Comuni di così come meglio identificati nell'elaborato “Descrizione degli interventi”, che anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – “DURATA”

La Cooperativa si impegna a realizzare i lavori entro il termine di 6 mesi dalla data di consegna dei lavori. Nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse o comunque tali da pregiudicare il buon andamento dei lavori stessi, la Cooperativa, previo assenso della Comunità, provvederà alla sospensione dei lavori.

ART. 3 - “ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI”

La Cooperativa dovrà eseguire i lavori con precisione ed accuratezza secondo le direttive impartite dall'Amministrazione della Comunità e redigere a fine lavori una relazione contenente la descrizione delle operazioni eseguite con espresso riferimento alla situazione precedente.

La relazione di cui al precedente comma 1, sarà controfirmata dalla Comunità per la formale attestazione di regolarità nell'esecuzione dei lavori.

Resta inteso tra le parti che la Comunità potrà effettuare periodici controlli al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Cooperativa vengano svolte secondo quanto espressamente indicato nel Capitolato Tecnico nonché nella presente convenzione.

La Cooperativa si impegna a fornire alla Comunità, su richiesta di quest'ultima, informazioni circa l'andamento dei lavori.

La Cooperativa si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con le operazioni oggetto della presente convenzione.

Qualora la Cooperativa, nel corso dell'esecuzione della convenzione, senza alcun giustificato motivo ed altresì senza preventivamente avere ottenuto formale assenso alla sospensione ovvero interruzione temporanea dei lavori non ottemperasse nei tempi e modi come sopra indicati, la Comunità della Vallagarina provvederà ad applicare una sanzione pecuniaria di Euro 100,00 (cento), esclusa IVA, per ogni giorno naturale, successivo e continuativo di ritardo.

L'ammontare delle sanzioni di cui al precedente comma 1 verrà trattenuto direttamente in sede di liquidazione delle spettanze dovute alla Cooperativa.

Resta inteso che dopo trenta giorni naturali e consecutivi di inadempimento, la Comunità della Vallagarina può recedere dalla convenzione ai sensi del successivo ART. 8
“INADEMPIMENTO DELLA COOPERATIVA” .

ART. 4 - “CORRISPETTIVI - PAGAMENTI”

La comunità per la completa esecuzione dei lavori indicati al precedente ART. 1 “OGGETTO” e come meglio specificati nel Capitolato Tecnico, corrisponderà alla Cooperativa, la somma complessiva di Euro () I.V.A. esclusa. E' compresa la fornitura delle attrezzature, dei carburanti, dell'autocarro a doppia cabina e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori.

Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 sarà liquidato come di seguito specificato:

- 25% del corrispettivo globale, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
- 25% del corrispettivo globale, a 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- 25% del corrispettivo globale, a 60 giorni dalla ultimazione degli interventi programmati;

- 25% dell'importo globale a presentazione della relazione finale, prevista dal precedente ART. 3 "ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI", nonché alla rendicontazione comprovante gli oneri finanziari relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto.

Resta inteso che il corrispettivo da pagarsi alla Cooperativa sarà proporzionato al costo del lavoro effettivamente sostenuto.

La Cooperativa dovrà provvedere alla rendicontazione della spesa per manodopera secondo quanto stabilito dall'Agenzia del Lavoro.

ART. 5 - "OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA"

Per l'espletamento del lavoro oggetto della presente convenzione, la Cooperativa si impegna ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91.

Per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione è prevista l'assunzione per sei mesi di n. _____ lavoratori, la cui scelta è stata precedentemente effettuata dalla Comunità della Vallagarina, tra gli iscritti alla apposita lista approvata dalla l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che verranno coinvolti n. 1 caposquadra, n. _____ lavoratori part-time della tipologia A , n. _____ lavoratori part-time della tipologia B e n. _____ lavoratori part-time della tipologia C.

La Cooperativa si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'Accordo stipulato tra le centrali Cooperative e le segherie C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. fra la Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

La Cooperativa si impegna ad applicare per tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciali;

La Cooperativa si obbliga assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dalla stessa utilizzato, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità contrattuale, in quanto applicabili.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di quanto sopra specificato ricadrà pertanto sulla Cooperativa restandone sollevata la Comunità della Vallagarina, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico della ditta, che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Comunità della Vallagarina.

ART. 6 - "RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA"

La Cooperativa, nell'espletamento dell'incarico, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

La Cooperativa ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Comunità della Vallagarina tutte quelle circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Cooperativa è tenuta ad adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme di prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose. La Cooperativa si impegna pertanto ad adempiere con la

migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione.

La Cooperativa è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che la Comunità della Vallagarina si trovi a subire direttamente, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico della presente convenzione.

La Cooperativa è altresì responsabile per danni subiti da cose di sua proprietà o infortuni di persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze e si impegna a tenerne indenne la Comunità della Vallagarina, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.

Detta responsabilità della Cooperativa non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere asciutto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità della Cooperativa è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, salvo che, rimossi tali impedimenti, la Cooperativa medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.

ART. 7 - "AGENZIA DEL LAVORO"

La Comunità e la Cooperativa si impegnano a richiedere e a favorire l'intervento dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento allo scopo di :

- garantire una consulenza sui problemi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro e/o addestramento;

- prevedere opportuni agganci all'iniziativa in questione con il mercato del lavoro al fine di indirizzare nel collocamento presso il settore privato e/o pubblico i soggetti che operano nell'ambito dell'intervento oggetto della presente convenzione.

ART. 8 - “INADEMPIMENTO DELLA COOPERATIVA”

La Comunità della Vallagarina è in diritto di rescindere la convenzione quando la Cooperativa si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali.

Nei casi di cui al precedente comma 1 la Cooperativa sarà passibile del danno che provenesse all'Amministrazione dalla stipulazione di una nuova convenzione e per effetto dell'esecuzione d'ufficio.

Verificandosi deficienze o irregolarità nell'Adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Cooperativa, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini di servizio ricevuti, la Comunità della Vallagarina avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto della presente convenzione addebitandone alla Cooperativa gli oneri mediante decurtazione del corrispettivo allo stesso dovuto o applicazione dell'ammenda di cui al successivo comma, nonché delle sanzioni di cui al precedente ART. 3 - “ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI”.

In caso di inadempienze dalle quali la Comunità della Vallagarina possa desumere la sopravvenuta inidoneità della Cooperativa a far fronte agli impegni assunti con la convenzione, la Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti dalla Direzione del Servizio, sarà possibile di sanzione pecunaria da un minimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) ad un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00).

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

ART. 9 - "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Le parti sono pienamente edotte delle previsioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della medesima legge, e si impegnano reciprocamente ad osservarli. Le parti convengono altresì che la convenzione s'intenderà risolto di diritto qualora le transazioni ad esso correlate venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane s.p.a.

Art. 10 – "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

In relazione al servizio affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest'ultimi, anche per il tramite dei propri responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del regolamento medesimo, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali giudiziari/sensibili/sensibilissimi, relativi ai servizi offerti alla Comunità della Vallagarina e agli utenti della stessa o altri aventi diritto a causa della convenzione. Il trattamento di tali dati da parte dell'affidatario può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula della convenzione, l'affidatario, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella convenzione, nei limiti e per la durata della stessa. Tale nomina di responsabile esterno è valida per tutta la durata della convenzione e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico.

Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, la convenzione stessa.

ART. 11 - “COLLEGIO ARBITRALE”

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della convenzione o all'esecuzione del servizio in appalto, anche successivamente alla sua scadenza, la relativa controversia giudiziaria sarà demandata ad un collegio composto da tre arbitri, uno designato dalla Comunità, uno dalla Cooperativa ed un terzo nominato dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

La parte che richiede l'arbitrato dovrà designare il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque non oltre il decimo giorno dalla data della notifica dell'atto stesso.

Nel successivo termine di 10 giorni dalla nomina del primo arbitro dovrà avere luogo la designazione dell'arbitro della controparte. Trascorso infruttuosamente tale termine, su richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina dell'arbitro della parte negligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà con lode non impugnabile, nel termine di 45 giorni dalla data della sua costituzione, che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del terzo arbitro.

Il pagamento delle spese dell'arbitrato rimarrà a carico della parte soccombente.

Agli effetti di quanto inerente e conseguente alla procedura sopra prevista si precisa che, tanto l'atto di accesso arbitrale quanto ogni altro ad esso consequenziale, saranno notificati, per quanto concerne la Cooperativa, direttamente alla sede legale della Cooperativa stessa.

ART. 12 - “CODICE DI COMPORTAMENTO”

La Cooperativa, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidataria dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - “SPESE”

Tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione (Registro, imposte, valori bollati, rogito, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della .

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa.*

Ai fini della datazione, fa fede quella acquisita al protocollo informatico dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI: DANILO GEROLA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA:

C:\Users\elisabetta.sartori\Desktop\int 19 delibera\all3.doc



COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2020

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (ART. 5 L. 381/1991)

La scrivente Comunità della Vallagarina intende promuovere cinque confronti concorrenziali per la realizzazione dei seguenti cinque progetti di durata semestrale nell'ambito dei lavori socialmente utili (Intervento 19 del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento), con il coinvolgimento dei lavoratori a fianco di ciascuno indicati:

- 1) Interventi di abbellimento urbano e rurale - **Squadra Nord** (Comuni di Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Volano) – n. 11 lavoratori di cui 3 della categoria A, n. 5 della categoria B e n. 3 della categoria C, oltre al caposquadra;
- 2) Interventi di abbellimento urbano e rurale, **Squadra Sud** (Comuni di Ala e Avio) – n. 9 lavoratori di cui 4 della categoria A, n. 2 della categoria B e n. 3 della categoria C, oltre al caposquadra;
- 3) Interventi di abbellimento urbano e rurale. Squadra **Centro** (Comuni di Brentonico, Isera, Mori, Ronzo Chienis) – n. 9 lavoratori di cui 3 della categoria A, n. 3 della categoria B e n. 3 della categoria C, oltre al caposquadra;
- 4) Interventi di abbellimento urbano e rurale. Squadra **Valli del Leno** (Comuni di Terragnolo, Trambileno, Vallarsa) – n. 10 lavoratori di cui 3 della categoria A, n. 1 della categoria B e n. 6 della categoria C, oltre al caposquadra;
- 5) Interventi di **riordino archivi** e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Ente – Squadra Riordino Archivi – n. 6 lavoratori di cui 1 della categoria A, n. 2 della categoria B e n. 3 della categoria C;

Le suddette categorie sono così identificabili:

- cat. A) disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni;
- cat. B) disoccupati invalidi ai sensi della L. n. 68/99 e persone iscritte nell'elenco della medesima Legge;
- cat. C) disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, segnalati dai Servizi sociali e/ o sanitari attraverso apposita certificazione.

L'affidamento dell'incarico di realizzazione di tali progetti avverrà ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 alla Cooperativa che avrà presentato la migliore offerta in termini tecnico-economici nel confronto concorrenziale che verrà indetto per ciascuno dei cinque progetti con le modalità di cui all'art. 21, punto 5, della L.P. 20 luglio 1990, n. 23 e s.m.

REQUISITI:

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'affidamento, (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in affidamento);
- Iscrizione al registro Enti cooperativi nella categoria Cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B, in corso di validità;
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., né in altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente o ostativa a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l'equipaggiamento tecnico necessari per l'esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;



- Avere effettuato negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) un fatturato globale complessivo netto non inferiore ad Euro 600.000,00 (seicentomila);
- Avere una sede operativa nel raggio di cinquanta chilometri in linea d'aria dal confine amministrativo del Comune di Rovereto, ovvero di impegnarsi ad aprirla nel caso di affidamento entro l'inizio dei lavori.
- Essere iscritti, alla data di termine per la presentazione dell'istanza, alla piattaforma Mercurio (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) categoria merceologica:
- “**Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi” - Codice CPV [77310000_6] per i progetti 1)-2)-3)-4);**
- “**Servizi di assistenza sociale e affini” - Codice CPV [85300000_2] per il progetto n. 5)**

MODALITA' DI SELEZIONE:

I servizi oggetto della presente procedura di gara saranno aggiudicati a favore della migliore offerta valida, **secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. In conformità con quanto prevede l'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. e l'art. 13 del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg , il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti nella valutazione sarà coadiuvato da due funzionari addetti agli specifici progetti di inserimento lavorativo, e stilerà una graduatoria delle offerte presentate, visionando la documentazione fornita, tenendo conto dei diversi elementi di valutazione quali:

- **il merito tecnico, con riferimento agli elementi di valutazione;**
- **il prezzo, calcolato secondo la formula specificata nel seguito.**

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Il servizio verrà aggiudicato alla Cooperativa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, che, in conformità con quanto disposto dall'art. 17 c. 1 della L.P. 2/2016, verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

offerta tecnica:	punteggio massimo 85 punti
offerta economica:	punteggio massimo 15 punti

L'attribuzione del punteggio sarà ottenuta dalla somma dei singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascuna singola caratteristica.

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà attribuito sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e quello dell'offerta economica.

Il punteggio minimo derivante dalla somma di tutti i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica non potrà essere comunque inferiore a 51 punti, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO:

All'offerta tecnica verrà attribuito il punteggio valutando i seguenti elementi:

Elementi di valutazione della soluzione offerta	Punteggio max assegnabile
<p>➤ MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO: Modello organizzativo della Cooperativa: <u>da 0 a 35 punti</u> Inteso come complesso di tecnici che fanno parte integrante dell'impresa o abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza, e del relativo assetto organizzativo, con l'indicazione delle funzioni (comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008) e delle persone che vi si dedicano stabilmente</p>	35



➤ QUALITA' DEL SERVIZIO: *Rapporto del concorrente con il territorio della Vallagarina: <u>da 0 a 30 punti</u> inteso come esperienze analoghe acquisite negli ultimi cinque anni (2015-2019).	50
*Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio: <u>da 0 a 20 punti</u> ruolo, modalità, tempi, azioni e sinergie per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.	
TOTALE	85

Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi della voce “qualità di servizio” e nello specifico la parte relativa al rapporto del concorrente con il territorio della Vallagarina, verranno dati, per i servizi affidati negli anni precedenti alla presente procedura di gara, per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) i punteggi come di seguito indicati:

- a. n. 3 punti per servizi affidati da ciascuna Amministrazione Comunale;
- b. n. 1 punto per servizi affidati a Enti differenti dalla precedente lettera a.

Il punteggio complessivo non potrà in ogni caso superare la soglia dei 30 punti.

Modalità di attribuzione del punteggio economico (punteggio max ass.: 15 punti):

Il punteggio verrà attribuito mediante l'applicazione della formula quadratica prevista Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg:

$$Vi = (Ri/Rmax)^a$$

dove:

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara

^a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo individuato dalla Amministrazione appaltante:
0,3 quando il peso dell'elemento prezzo è inferiore o pari a 20/100

Il punteggio sarà quindi calcolato moltiplicando il coefficiente per la ponderazione attribuita al fattore prezzo:

$$POEi = Vi * N$$

dove:

POEi = punteggio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo

Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

N = è il fattore ponderante attribuito all'elemento prezzo



COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Qualunque operatore economico interessato (in possesso dei suddetti requisiti), ha facoltà di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla procedura, entro e non oltre

le ore 12:00 di lunedì 23 marzo 2020, pena l'esclusione dalla procedura,

facendo pervenire via PEC l'istanza di manifestazione di interesse (Allegato A) compilata e firmata digitalmente all'indirizzo: comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it.

Le candidature che saranno presentate dopo il termine suddetto o che risultino formalmente scorrette, non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a 10 verranno applicati i criteri stabiliti nell'allegato alla Delibera n. 246/2018 del Comitato Esecutivo della Comunità della Vallagarina.

Laddove si dovessero presentare candidature inferiori a 3 (tre) la Comunità della Vallagarina procederà d'ufficio ad invitare comunque almeno 3 (tre) candidati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali e Contratti della Comunità della Vallagarina per lo svolgimento dell'attività di gara di affidamento del presente servizio. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l'Ente Comunità della Vallagarina con sede a Rovereto in Via N. Tommaseo n. 5 (e-mail comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it, sito internet <http://www.comunitadellavallagarina.tn.it>), il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito della Comunità della Vallagarina al link <http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/La-Comunita/Informativa-privacy/INFORMATIVA-SUL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI>

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti.

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all'Albo telematico e sul sito internet della Comunità della Vallagarina unitamente all'Allegato A – “Modulo per la manifestazione di interesse” per un periodo minimo di 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti
Danilo Gerola

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse